



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2014, n. 195

ILVA SpA - Taranto-Statte. Espressione del “sentita la Regione”, ai sensi dell’art. 12 -comma 6- del D.L. 101/2013 convertito con L. 125/2013, sulla proposta di Decreto del Ministro dell’Ambiente riguardante le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria congiunta, confermata dai Dirigenti dei Servizi “Rischio Industriale” e “Ciclo Rifiuti e Bonifica”, riferisce quanto segue:

L’attività industriale svolta nello stabilimento Ilva SpA di Taranto è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto rientrante nella classificazione di cui al punto 3 “Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio” dell’Allegato XII della parte II del D.L.vo 152/2006 smi.

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 450 del 04.08.2011 ha autorizzato l’esercizio dell’impianto siderurgico ILVA Spa in Taranto- Statte, alle condizioni di cui all’allegato tecnico e con la prescrizione che “Con successivo provvedimento si procederà alla disciplina delle discariche di stabilimento, così come indicato nella Conferenza dei servizi del 22 febbraio 2011.”

Il Presidente della Giunta regionale con nota n. 1066/SP in data 05.03.2012, sulla base della relazione ARPA Puglia n. 5520 in data 01.02.2012, chiedeva il riesame dell’AIA, ai sensi dell’art. 6 del suddetto provvedimento autorizzativo ed il Ministero dell’Ambiente, a seguito di specifica Conferenza dei servizi in data 18.10.2012, con Decreto n. 547 del 26.10.2012, modificava l’autorizzazione integrata ambientale secondo quanto previsto dal parere istruttore conclusivo intermedio reso dalla Commissione IPPC-AIA e con le seguenti prescrizioni;

“Con successivi provvedimenti si procederà a disciplinare:

- Entro il 31 gennaio 2013, le discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico;
- Entro il 31 maggio 2013, le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, nonché il sistema di gestione ambientale e la gestione energetica.”

Nelle more, l’area industriale di Taranto, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 129/2012 (convertito con L. 171/2012) è stata riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27 del DL 83/2012 (convertito con L. 134/2012).

Con successivo D.L. 207/2012 (convertito con L. 231/2012) gli impianti siderurgici delle società ILVA spa sono stati dichiarati stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell’art. 1 della disposizione normativa.

Con D.L. 61/2012 (convertito con L. 89/2012) vengono promulgate ulteriori disposizioni normative regolanti l’attività del siderurgico tra le quali il commissariamento straordinario dell’impresa e la

definizione di due ulteriori atti dispositivi per la regolamentazione delle attività del siderurgico, quali il PM (piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria) ed il PI (piano industriale).

Il successivo D.L. 101/2012 (convertito con L. 125/2013), all'art. 12 -comma 1- ha stabilito che, al fine di garantire l'attuazione del PM (piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria) di cui innanzi, "è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto che hanno ottenuto parere di contabilità ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'Ilva di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale."

Al comma 2 del medesimo articolo viene stabilito che "Le modalità di costruzione e gestione delle discariche ..... sono definite ..... con decreto del Ministro dell'Ambiente ..... su proposta del Subcommissario..... sentita Arpa Puglia...."

Il successivo comma 6 del richiamato articolo dispone, inoltre, che il Ministro dell'Ambiente "su proposta del sub commissario ..... in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la Regione Puglia e l'Arpa,".

L'ulteriore disposizione legislativa di cui al D.L. 136/2013 (convertito con L. 6/2014) ha disciplinato, tra l'altro, le modalità attuative/gestionali del richiamato PM; a tal riguardo, si richiama la deliberazione n°2495 in data 19.05.2013 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il proprio avviso in merito alla suddetta "proposta di Piano delle Misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria" redatto dal Comitato degli Esperti di cui all'art. 1 del richiamato D.L. 61/2013 vigente.

Il Gabinetto del Ministro dell'Ambiente, con lettera prot. 2950 in data 10.02.2014, ha trasmesso alla Regione e all'ARPA Puglia, la proposta di decreto riguardante le "modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto", redatta dal Sub Commissario Ilva Spa, per acquisire il prescritto "sentito" di cui all'art. 12 -comma 6- del D.L. 101/2013 vigente.

Il gruppo di lavoro, istituito per l'istruttoria del suddetto documento, è giunto alle seguenti conclusioni:

a) Nelle premesse della proposta di Decreto,

- deve essere fatto esplicito riferimento all'intervenuta conversione in legge del D.L. 136/2013;
- deve essere sostituito il termine "parere della Regione" con il "sentita la Regione Puglia", così come definito dalla norma ed espresso con la presente deliberazione;

b) Per quanto attiene il dispositivo del Decreto, si osserva che il comma 6 dell'art. 12 del D.L. 101/2013 vigente, fissa nella competenza del Ministro dell'Ambiente l'approvazione con Decreto del documento proposto dal Subcommissario per disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti e del ciclo produttivo dell'ILVA.

Tuttavia dagli atti risulta che il Subcommissario (in data 7.2.2014 prot. SCI/U25) trasmette al Ministro dell'Ambiente sia il documento tecnico di gestione dei rifiuti e sia la proposta di Decreto ministeriale con il quale vengono definite una serie di prescrizioni al richiamato documento tecnico, dallo stesso redatto.

Di tale circostanza deve essere data evidenza nel decreto, specificando la struttura che ha redatto il documento tecnico allegato al Decreto.

c) Nel prendere atto delle finalità della proposta di Decreto ministeriale, si ritiene lo stesso non esaustivo perché possa assumere la valenza di atto autorizzativo che possa individuare correttamente le condizioni e le prescrizioni atte a garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del Testo Unico Ambientale, ciò in considerazione del D.L.vo 152/2006, art. 178, comma 1 che recita "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,

economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

d) Si ravvisano, inoltre, elementi di criticità in ordine alla obbligatorietà preventiva di applicazione delle procedure di cui alla parte seconda del Testo Unico Ambientale in materia di VIA per i nuovi progetti/attività introdotti con la proposta in esame, di cui alle successive riflessioni.

e) Nel merito delle prescrizioni formulate nel Decreto si rileva quanto segue:

I. Gestione rifiuti derivanti da operazioni di dragaggio dei canali di scarico;

Non è possibile né è consentito formulare alcun parere su tale prescrizione, nelle more della definizione del progetto di intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti dal materiale sedimentato presente nei canali di scarico 1 e 2. Quanto alla possibilità di un eventuale riciclo dei rifiuti nel ciclo siderurgico, si evidenzia che dovrà essere verificata preliminarmente l'applicabilità delle disposizioni della parte seconda (Titolo III) del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale.

II. Gestione dei rifiuti del deposito pneumatici fuori uso;

Gestione dei rifiuti del deposito legnami e traversine;

Si ritiene che le operazioni di trattamento meccanico debbano essere correttamente codificate come operazioni R12/D13 degli allegati B e C alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. con conseguente obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi del Regolamento Regionale 18/2007.

III. Autorizzazione alla gestione di rifiuti liquidi nell'impianto VR7;

L'impianto, in questione, non risulta mai essere stato autorizzato in Autorizzazione Integrata Ambientale come impianto di gestione rifiuti, ma esclusivamente citato nelle schede allegate all'istanza formulata dal Gestore.

Appare illegittima, anche mediante l'emanazione di un Decreto ministeriale, una nuova autorizzazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi se non debitamente preceduta o coordinata con il provvedimento di compatibilità ambientale previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, trattandosi di attività IPPC (codici 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) l'autorizzazione deve prescrivere le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Giova citare, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni minime impiantistiche e gestionali previste dal DM 29 gennaio 2007 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" al paragrafo E.5.1. (con indicazione di ben 120 migliori tecniche disponibili) nonché ai successivi H.1 - H.1.1. - H.1.2 - H.1.3 - H.1.4 - H.1.5 - H.1.6.

Anche per il suddetto impianto, inoltre, trova applicazione il Regolamento Regionale 18/07 in materia di garanzie finanziarie.

IV. Smaltimento dei rifiuti dal cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale;

Atteso il mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo, secondo l'articolo 183 comma 1 lettera bb), lo stoccaggio di polveri e scaglie in area Parco Minerale deve essere inquadrato in termini autorizzativi come deposito preliminare di cui all'operazione D15 dell'Allegato B alla parte quarta del Testo Unico Ambientale.

Ne consegue l'obbligo di indicare, all'interno dell'atto autorizzativo, tutte le condizioni /prescrizioni previste dall'articolo 208 del Testo Unico Ambientale con particolare riferimento alle caratteristiche strutturali della pavimentazione, al sistema di gestione delle acque di dilavamento.

Anche per tale attività di gestione rifiuti trova applicazione il Regolamento Regionale 18/07 in materia di garanzie finanziarie.

V. Autorizzazione gestione rifiuti costituiti da fanghi e residui filtrazione negli impianti centralizzati di disidratazione fanghi;

La nota DIR 178 del 31 maggio 2013 di ILVA Spa, in riferimento all'impianto di disidratazione dei fanghi, non indica alcuna operazione di trattamento ma esclusivamente la capacità massima giornaliera ed

annua di trattamento nonché la quantità massima istantanea di stoccaggio.

Ne conseguono tutte le considerazioni già espresse per la prescrizione relativa alla gestione di rifiuti liquidi nell'impianto VR7, sulla obbligatorietà di prescrivere in autorizzazione tutte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

L'impianto di disidratazione fanghi, peraltro, rientrerebbe nell'attività IPPC 5.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale.

VI. Autorizzazione al rici clo R4 del rifiuto in polietilene derivante dalle operazioni di scortecciatura dei tubi;

La definizione di operazione di recupero R4, riportata nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è testualmente "Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici".

Non si comprende, quindi, l'associazione della sigla R4 alla prevista attività preliminare di trattamento del rifiuto di polietilene per la successiva produzione di tappi.

Non sono, inoltre, minimamente indicate le attrezzature e i metodi da utilizzare, le tipologie e i quantitativi massimi di rifiuti, le misure precauzionali e di sicurezza da adottare.

VII. Sistemazione degli impianti di discarica;

Fermo restando la necessità di adottare misure urgenti atte a garantire la tutela delle matrici ambientali, configurabili come messa in sicurezza permanente delle discariche "ex Cava Cementir", "Due Mari" e "Mater Gratiae N-W" (realizzate ed esercite ante D.lgs 36/03), è necessario che sia garantito:

- che gli interventi di chiusura/messa in sicurezza permanente rispettino gli standard minimi previsti dal D.lgs 36/03;

- che si realizzi una conterminazione del corpo rifiuti inquadrabile come messa in sicurezza permanente, evitando, per quanto possibile, la movimentazione del corpo rifiuti al fine di ridurre e minimizzare gli impatti ambientali;

- nel caso in cui fosse necessario un intervento mirato alla tenuta del fondo, è necessario che vengano rispettati gli obiettivi previsti dal D.lgs 36/03 in virtù della tipologia dei rifiuti smaltiti;

- che venga garantita comunque una gestione post-operativa delle discariche prevedendo il piano di sorveglianza e controllo, concepito ai sensi del D.lgs 36/03, che preveda, per le acque sotterranee, un monitoraggio con cadenza almeno semestrale che comprenda tutti gli analiti elencati nella tab. 1 dell'allegato 2 al D.lgs 36/03 in aggiunta a tutti i parametri per i quali si siano registrati dei superamenti nelle aree contermini, definendo a) le soglie di intervento; b) le azioni da porre in essere utili al superamento delle criticità che dovessero presentarsi;

- che venga garantita l'esecuzione di un piano di ripristino ambientale finale.

VIII. Rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da "fanghi acciaieria (ACC)", "fanghi d'altoforno (AFO)" e "polverina d'altoforno (PAF)";

Gli stoccaggi indicati, in considerazione delle significative quantità e della tempistica di avvio a smaltimento, non possono evidentemente configurarsi come depositi temporanei ma come depositi preliminari di cui all'operazione D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ne consegue l'obbligo di indicazione, all'interno dell'atto autorizzativo, di tutte le condizioni/prescrizioni previste dall'articolo 208 del Testo Unico Ambientale con particolare riferimento alle caratteristiche strutturali della pavimentazione e al sistema di gestione delle acque di dilavamento.

Anche per tale attività di gestione rifiuti trova applicazione il Regolamento Regionale 18/07 in materia di garanzie finanziarie.

IX. Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti e sui sottoprodotti;

Nel provvedimento di riesame AIA del 2012 è stato esplicitamente prescritto (prescrizione n. 22) al Gestore di dimostrare, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis comma 1 del Testo unico ambientale, con particolare riferimento alle condizioni di cui alle lettere c) e d).

Nel documento in esame non si rilevano elementi sufficienti per valutare, in particolare per l'utilizzo in processi termici, il rispetto della suddetta condizione per cui "la sostanza o l'oggetto soddisfa, per

l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

Sino all'espressione del parere da parte di ISPRA ed ARPA Puglia sull'assenza di impatti complessivi e negativi sull'ambiente o la salute umana, anche attraverso campagne dedicate di misurazione delle emissioni in atmosfera, l'utilizzo di sottoprodotti deve intendersi non autorizzato.

f) Si segnala inoltre che il recupero di rifiuti in processi termici, oggetto della prescrizione n. 23 del decreto di riesame AIA 2012, potrà essere avviato solo dopo l'espressione del parere favorevole dell'Autorità di Controllo (ISPRA) nonché di ARPA Puglia, con riferimento al rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.

Inoltre, come già rappresentato in seno al Gruppo Istruttore presso il Ministero dell'Ambiente, l'eventuale recupero di rifiuti non pericolosi in processi termici deve rispettare per principio di precauzione (sebbene l'attività sia autorizzabile in forma ordinaria e non semplificata) i limiti dell'Allegato 1 suballegato 2 del DM 05 febbraio 1998 modificato ed integrato dal DM 186/06.

g) Si richiama l'attenzione in merito alle criticità già espresse sullo stato autorizzativo della nuova discarica Mater Gratiae per rifiuti non pericolosi che, nell'ambito della proposta di decreto in esame, rappresenta un frequente obiettivo per la sistemazione finale dei rifiuti prodotti dal ciclo siderurgico.

A tal fine si richiama la nota prot. 1548 del 10 settembre 2013 della Regione Puglia (Direzione Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche) indirizzata al Ministero dell'Ambiente (Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali), con la quale si evidenzia, tra l'altro, che il provvedimento di compatibilità ambientale, propedeutico ad ogni autorizzazione alla costruzione e gestione della suddetta discarica, emesso con Determinazione Dirigenziale n. 160/10, deve considerarsi privo di efficacia.

Inoltre si ritiene che il piano deve considerare e tenere nel debito conto quanto rilevato dal Comando Carabinieri NOE di Lecce con lettera 194/3/2013 in data 17.02.2014 indirizzata anche al Ministero dell'Ambiente.

h) Per ultimo ed in via generale, si ritiene necessario che il Decreto individui sia l'Autorità per il controllo e la verifica dell'avvenuto adempimento a quanto prescritto e sia quella per l'adozione delle eventuali iniziative consequenziali.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 921 in data 10 maggio 2011 ha stabilito che, nell'ambito dei procedimenti riguardanti attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza Statale, la Regione si esprime mediante Deliberazione di Giunta.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di condividere e fare proprie le considerazioni sopra esposte e di esprimere "il sentita la Regione", di cui all'art. 12 comma 6 del D. 101/2013 convertito con L. 125/2013, così articolato.

#### COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra esposto, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k) e della L.R. 7/2004 art. 44, comma 4, lett. e).

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi “Ciclo Rifiuti e Bonifica” e “Rischio Industriale”;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, che condivise si ritengono parte integrante del presente atto,

- di esprimere, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D. 101/2013 convertito con L. 125/2013, sulla proposta di Decreto proposto dal Ministero dell'Ambiente di individuazione delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto-Statte, il richiesto “sentito la Regione” nei termini di cui alle considerazioni esplicitate nelle premesse dalla lettera a) alla lettera h), che si intendono qui integralmente riportate;

- di specificare che il presente atto è reso sulla base dell'istruttoria svolta sul documento trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 2950 in data 10.02.2014 e che eventuali fatti nuovi o documentazione successivamente prodotta dovranno essere oggetto di specifiche richieste di espressione della Regione Puglia;

- di trasmettere, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---